


Publicato il 28/10/2025



N. 08355/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06700/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6700 del 2023, proposto da De Marchi Aldo, in proprio e quale titolare della relativa Azienda Agricola, Andrea De Marchi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Petra Giacomini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna, 50;

contro

Comune di Revine Lago, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza 9 gennaio 2023, n. 9 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Revine Lago;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale.

FATTO

1.- I signori Aldo De Marchi e il figlio Andrea De Marchi sono, rispettivamente, titolare dell'impresa agricola affittuaria e proprietario di fondi rustici siti nel Comune di Revine Lago (TV), prospicienti il "Fiume Soligo".

Il sig. Ado De Marchi ha presentato al Comune, con atto registrato al protocollo comunale in data 26 febbraio 2021, una comunicazione di inizio lavori (Cila) per il miglioramento fondiario dell'area con messa a dimora di un vigneto, da gestire con metodi "R.o.c." (*Regenerative Organic Certified*), ovvero con metodologie proprie dell'agricoltura rigenerativa.

Il Comune, con provvedimento del 4 aprile 2022, n. 1469, ha vietato la prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, per violazione dell'art. 49 del regolamento di polizia locale comunale (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 2016), che impone, per i terreni posti a confine con i corridoi ecologici, di lasciare una fascia tampone a prato stabile di ampiezza pari a minimo cinquanta metri.

2.- I ricorrenti di primo grado hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il suddetto provvedimento, per i motivi riproposti in sede di appello e riportati oltre.

3.- Il Tribunale amministrativo, con sentenza 9 gennaio 2023, n. 9, ha rigettato il ricorso.

4.- I ricorrenti di primo grado hanno proposto appello.

4.1.- Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell'appello.

5.- La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica del 18 settembre 2025.

DIRITTO

1.- La questione posta all'esame del Collegi attiene alla legittimità del provvedimento del Comune di Revine Lago che, in applicazione di quanto disposto dal regolamento di polizia locale comunale, ha disposto il divieto di prosecuzione nello svolgimento dell'attività di coltivazione del terreno a vigneto con rimozione degli effetti prodotti.

2.- L'appello è fondato.

3.- Con un motivo, che si esamina per primo, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato come il citato regolamento contrasti con la legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11, la quale demanda esclusivamente agli strumenti urbanistici la funzione di gestire lo sviluppo del territorio considerato in tutte le sue componenti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico- monumentale e architettonica. Nella specie, si assume che lo strumento urbanistico, applicabile, è il piano degli interventi approvato con la delibera del Consiglio Comunale del 10 maggio 2017, n. 11, che è successiva al regolamento e prevede una distanza dei fiumi di quattro metri e non di 10 metri.

Il motivo è fondato.

La legge regionale n. 11 del 2004 assegna la funzione di gestione urbanistica del territorio ad atti amministrativi tipici, appartenenti alla categoria degli strumenti urbanistici.

Il regolamento rurale contiene una serie di norme e prescrizioni finalizzate a gestire i territori comunali aventi natura agricola.

In particolare, gli artt. 49 e 59 del regolamento dispongono che i proprietari di terreni agricoli posti a confine con i corridoi ecologici devono lasciare libera una fascia di rispetto pari a cinquanta metri, destinandola a prato stabile, con divieto di coltivazione dell'area a vigneto o frutteto.

L'art. 4 dello stesso regolamento assegna la competenza al funzionario responsabile

del servizio di polizia rurale e gli artt. 95 e seguenti prevedono quale conseguenza della violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento l'applicazione di una sanzione pecuniaria.

L'art. 41 delle norme tecniche di attuazione del piano di intervento prevede una fascia di rispetto e di tutela idraulica, stabilendo che sui fiumi e canali individuati dallo strumento urbanistico vige: i) una fascia di inedificabilità di dieci metri *«dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua»*; ii) una fascia di quattro metri *«dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua o, nel caso di corsi d'acqua non arginati, dal limite demaniale, ai fini dell'accessibilità e manutenzione dell'alveo, delle opere di difesa idraulica, e della vegetazione ripariale, nella quale non sono consentite attività di coltivazione e la quale deve essere mantenuta prevalentemente a prato, sgombra da vegetazione, opere di recinzione o dia altro tipo, deposito di materiali, discariche e qualsiasi altra attività che risulti di ostacolo all'accessibilità, nociva per la tutela delle acque o per l'integrità del paesaggio fluviale»*.

Nella fattispecie in esame, alla luce di quanto sin qui esposto, risulta la illegittimità della riportata disposizione regolamentare e, in via derivata, del provvedimento individuale che gli ha dato attuazione perché privo di adeguata base legale. In particolare, le ragioni di tale illegittimità sono le seguenti.

In primo luogo, la fonte primaria regionale assegna agli strumenti urbanistici la funzione di regolazione urbanistica del territorio e, nella specie, tale funzione è stata esercitata mediante l'adozione del piano degli interventi che prevede le distanze sopra riportate che sono diverse e minori rispetto a quelle previste dal regolamento comunale. Non è consentito ad un regolamento comunale imporre un vincolo che vieta, per una ampia estensione, di utilizzare e coltivare un fondo senza che vi sia una chiara base legale che autorizzi l'esercizio di tale potere regolamentare.

In secondo luogo, anche a volere ritenere legittima la prescrizione in esame al momento della sua adozione, la stessa è stata poi superata dalla riportata

prescrizione contenuta nel piano degli interventi, che ha un contenuto sovrapponibile a quello regolamentare.

Infine, anche a volere ritenere, ancora una volta, legittima e attualmente vigente la prescrizione in esame, la misura prevista dallo stesso regolamento per la sua violazione è l'applicazione di una sanzione pecuniaria e non invece, come ha fatto il Comune, l'applicazione di una sanzione edilizia prevista dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380. Né varrebbe rilevare, come rilevato dal Tar, che si tratterebbe non di regimi sanzionatori incompatibili ma di regimi sanzionatori che si cumulano e si integrano. Infatti, così argomentando la sanzione pecuniaria, "aggiungendosi" alla sanzione di ripristino, si risolverebbe in una sanzione afflittiva di natura sostanzialmente penale contenuta in un atto normativo secondario.

4.- L'accoglimento di tali motivi rende non necessario esaminare gli altri motivi di appello (non conoscibilità del Pati e illegittimità costituzionale del regolamento), in quanto dal loro eventuale accoglimento la parte non potrebbe ottenere una ulteriore utilità.

5.- Il Comune, in applicazione della regola della soccombenza, è condannato a corrispondere agli appellanti la somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando:

- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, nei limiti e sensi di cui in motivazione, i provvedimenti impugnati;
- b) condanna il Comune a corrispondere agli appellanti la somma di euro 5.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Lopilato, Presidente, Estensore

N. 06700/2023 REG.RIC.

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Luigi Furno, Consigliere

Rosario Carrano, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Vincenzo Lopilato

IL SEGRETARIO